

Sentenza n. [REDACTED]/2019 pubbl. il 29/01/2019

RG n. [REDACTED]/2019

Repert. n. 1590/2019 del 29/01/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione II

in composizione monocratica, in persona del dott. Diego

Ragozini,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. e vertente tra

[REDACTED] CF [REDACTED], rappresentato e  
difeso dall'avv. Andrea Gaudino come in atti

Attore

contro


[REDACTED]", in  
forma abbreviata [REDACTED], P.I. [REDACTED], rappresentata  
e difesa dall'avv. [REDACTED]

Convenuta

Firmato Da: [REDACTED]

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 303f08442e3ed3ab64da9d246d450a3 - Firmato Da: [REDACTED]

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb01e11bca135ae7400b3b928f8c2





## CONCLUSIONI

All'udienza del 28.9.18, le parti precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione della novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il Sig. [REDACTED] conveniva la [REDACTED] – incorporante [REDACTED] spa - innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni : « - accertare la natura usuraria delle clausole contenute nel contratto di prestito personale n. [REDACTED], già n. [REDACTED] ... relative a rimborsi, spese, commissioni ed interessi, dalle quali è scaturito un TAEG rideterminato alla data di stipula del rapporto superiore al tasso soglia previsto per legge... e, di conseguenza, dichiararle nulle per la violazione della L. 108/1996 e degli art. 1818 e 1815 cc, condannando la [REDACTED] spa ... a rimborsare, in applicazione dell'art. 1815 co 2 cc, gli importi che risultano essere stati versati dall'esponente a titoli di interesse, per un ammontare che, ai fini dell'art. 14 TU spese di giustizia, si dichiara essere pari a € 12.760,13 ». In via istruttoria l'attore chiedeva disporsi CTU.



Si costituiva la [REDACTED], con l'avv. [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa in quanto inammissibile, generica e infondata in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornita di prova.

Acquisita la documentazione e disposta la ctu, la causa venne assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In limine, si premette che dalle risultanze della ctu, emerge che alla data del 29.09.2014 il finanziamento risulta estinto, la somma complessiva versata alla banca da parte attrice risulta **euro 33.934,32** nell'ambito del finanziamento allo stesso concesso in data 23.01.2007 per la somma di € 2090,00 di cui € 900,00 sono state versate a titolo di assicurazione. Sulla predetta somma finanziata, risultano versati **euro 2.760,00** a titolo di interessi corrispettivi, **euro 274,32** a titolo di oneri vari. Ritiene il tribunale di preferire le conclusioni n. 2 del ctu, nella parte in cui applica per la determinazione del teg ed ai fini della verifica del rispetto tasso soglia la formula di calcolo che includa il premio assicurativo che è stato versato da parte attrice in virtù di un contratto assicurativo contestualmente stipulato e collegato al contratto di finanziamento.

Ciò, concordando con le conclusioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In relazione alla ricomprensione di una **spesa di assicurazione** nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata





all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione". (Cass. 2017 n. 8806)

Orbene, a seguito della ricostruzione contabile operata, il ctu ha accertato che il TEG del rapporto risulta pari al **20,928%** saggi superiore tasso "soglia" del **19,32%** vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, proprio tenendo conto delle spese per il contratto assicurativo stipulato contestualmente al contratto di finanziamento.

Ne consegue che devono essere restituiti a parte attrice **euro 12.760,00** a titolo di interessi corrispettivi, in applicazione dell'art. 1815 c.c. oltre interessi legali dal 23.1.13, data di pagamento dell'ultima rata.

Le spese segnano la soccorrenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede.

- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € **euro 12.760,00** oltre interessi legali dal 23.1.13 sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice anticipatorio, che liquida in €

Sentenza n. [REDACTED]/2019 pubbl. il 29/01/2019

RG n. [REDACTED]/2019

Repert. n. 1590/2019 del 29/01/2019



4900,00 oltre iva cassa e spese generali ed € 250,00 per spese  
vive, e di ctu;

- Così deciso in Napoli, 24.1.19

Il giudice

Diego Ragozini

WWW.ASSORIMBORSI.IT

[WWW.ASSORIMBORSI.IT](http://WWW.ASSORIMBORSI.IT)